



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 11 / 2020
All. 1

Roma, 18 febbraio 2020

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - Servizi di Prefettura

AOSTA

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
Adempimenti preparatori del procedimento referendario.

In relazione alla consultazione referendaria di cui all'oggetto, si forniscono ulteriori indicazioni e direttive in merito ad altri adempimenti preparatori del relativo procedimento.

A) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Al referendum in oggetto si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 18 febbraio e lunedì 9 marzo 2020**. Tale ultimo termine (9 marzo), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.

B) Nomina dei presidenti di seggio

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 28 febbraio 2020**, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 361/1957, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il Presidente stesso della Corte d'appello, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 9 marzo 2020**, deve trasmettere ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

C) Nomina degli scrutatori

Ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre), che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 4 marzo e lunedì 9 marzo 2020**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allega alla presente nota e si trasmette anche in file formato *word* il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori.

Il sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **non oltre sabato 14 marzo 2020**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 26 marzo 2020**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del D.P.R. n. 361/1957.

D) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento della consultazione referendaria in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in ispecie a coloro che alla data del 29 marzo 2020 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga organizzativamente ed economicamente preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l'altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinominal e del collegio uninominal, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell'elettore).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate da codesta Prefettura a questa Direzione Centrale, al seguente indirizzo: materiale.elettorale@interno.it.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

E) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014, dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 27 a sabato 28 marzo 2020), dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 29 marzo 2020) per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7 alle ore 23.

Si vorranno sensibilizzare i Comuni affinché, nei periodi indicati, adottino opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Gli stessi Comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa il giorno di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procede al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

F) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori non deambulanti o portatori di handicap

A tutela degli elettori portatori di handicap, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto dei portatori di handicap.

Per accedere a una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, i cittadini portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti la consultazione**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi **da giovedì 26 a sabato 28 marzo 2020**, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, come già evidenziato con precedente nota ministeriale, una delle quattro cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.

* * *

Si prega di richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente nota, assicurando ogni utile collaborazione alle Corti d'appello ai fini delle nomine dei presidenti degli uffici di sezione di cui alla lettera B).

Si pregano, altresì, le SS.LL. di sensibilizzare opportunamente le aziende sanitarie locali ai fini degli adempimenti, di cui alle lettere A) e F), concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Caterina Amato

REFERENDUM COSTITUZIONALE

DI DOMENICA 29 MARZO 2020

CONVOCAZIONE

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

COMUNALE

PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

COMUNE DI

IL SINDACO

Visto l'articolo 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto l'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46;

Visto l'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 29 marzo 2020 i comizi per lo svolgimento del seguente

REFERENDUM COSTITUZIONALE

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?”;

RENDE NOTO

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno marzo 2020, alle ore, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il *referendum* costituzionale di domenica 29 marzo 2020.

....., addì marzo 2020

IL SINDACO